

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3938 del 02/08/2023
Oggetto	Rinnovo con variante e cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee per uso industriale ed antincendio nel comune di Castel Bolognese (RA). Codice pratica BO99A0001. Concessionario: ITALCER s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4077 del 02/08/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due AGOSTO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

**PRESO ATTO** che con domanda PG.115215 del 28/12/2005, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, CEDIR Ceramiche di Romagna SPA, c.f. 08493010154, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, Comune di Castel Bolognese (RA), ad uso industriale ed antincendio, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. n. 11656 del 19/08/2005 (cod. pratica BO99A0001), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi le seguenti profondità: Pozzo 1= m 103 e Pozzo 2 = m 34;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castel Bolognese (RA), via Emilia Ponente n.2070, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 12, mapp. n. 81; coordinate UTM RER Pozzo 1 x: 720975; y: 912568; coordinate UTM RER Pozzo 2 x: 720971; y: 912564;
- destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio;
- portata massima di esercizio da Pozzo 1 pari a l/s 9,10; portata massima di esercizio da Pozzo 2 pari a l/s 2,40; portata massima di esercizio da entrambi i pozzi utilizzati contemporaneamente pari a l/s 11,50;

- volume d’acqua complessivamente prelevato da Pozzo 1 pari a mc/annui 22.000; volume d’acqua complessivamente prelevato da Pozzo 2 pari a mc/annui 3.000; volume d’acqua complessivamente prelevato da entrambi i pozzi pari a mc/annui 25.000;

**PRESO INOLTRE ATTO CHE:**

- con domanda PG/2021/33895 del 03/03/2021, Felici Fabio, in qualità di procuratore di ITALCER s.p.a., c.f. 00142060359, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica BO99A0001, motivato da cessione di ramo d’azienda (atto di compravendita RA-2020-32301 del 01/12/2020 registrato a Milano DPI l’11/12/2020 al n. 88949);
- con domanda PG/2023/66523 del 17/04/2023, ITALCER s.p.a., c.f. 00142060359 ha richiesto di variare il volume prelevato aumentando il volume emunto dal pozzo 1 a mc/annui 35.000 (con una portata massima pari a l/s 6,0) e il volume emunto dal pozzo 2 a mc/annui 5.000 (con una portata massima pari a l/s 2,0), per un totale complessivo emunto da entrambi i pozzi pari a mc/annui 40.000 (con una portata massima pari a l/s 8,0);

**DATO ATTO**

- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, r.r. 41/2001;
- che quanto richiesto con domanda PG/2023/66523 del 17/04/2023 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 194 del 19/07/2023, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO che:**

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione” ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

**DATO ATTO:**

- che con nota PG/2023/69447 del 20/04/2023, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri,
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2023/107734 del 20/06/2023);
- Provincia di Ravenna (PG/2023/74876 del 28/04/2023);

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ITALCER s.p.a., c.f. 00142060359, sin dalla cessione di ramo d'azienda, è subentrata nell'attività societaria ed in tutti i diritti di CEDIR Ceramiche di Romagna SPA, con conseguente passaggio del deposito cauzionale pari a 1.778,60 euro euro versato da CEDIR Ceramiche di Romagna SPA in data 20/12/2005 con versamento su c/c postale n. 00367409;
- ha versato in data 27/07/2023 la somma pari a 662,48 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica BO99A0001;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a ITALCER s.p.a., c.f. 00142060359, il rinnovo con variante e cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica BO99A0001, come di seguito descritta:
  - prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi le seguenti profondità: Pozzo 1: m 103 e Pozzo 2: m 34;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Castel Bolognese (RA), via Emilia Ponente n.2070, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 12, mapp. n. 81; coordinate UTM RER Pozzo 1 x: 720975; y: 912568; coordinate UTM RER Pozzo 2 x: 720971; y: 912564;
  - destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio;
  - portata massima di esercizio da Pozzo 1 pari a l/s 6,0; portata massima di esercizio da Pozzo 2 pari a l/s 2,0; portata massima di esercizio da entrambi i pozzi utilizzati contemporaneamente pari a l/s 8,0;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato da Pozzo 1 pari a mc/annui 35.000; volume d'acqua complessivamente prelevato da Pozzo 2 pari a mc/annui 5.000; volume d'acqua complessivamente prelevato da entrambi i pozzi pari a mc/annui 40.000;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2032;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/07/2023;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 2.441,08 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.441,08 euro;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a ITALCER s.p.a., c.f. 00142060359 (cod. pratica BO99A0001).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti profondità: Pozzo 1: m 103 e Pozzo 2: m 34, con tubazioni di rivestimento del diametro rispettivamente pari a: Pozzo 1: mm 219; Pozzo 2: mm 160; equipaggiati con due elettropompe sommerse della potenza rispettivamente pari a: Pozzo 1: kW 7,50; Pozzo 2: kW 2,00.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castel Bolognese (RA), via Emilia Ponente n.2070, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 12, mapp. n. 81; coordinate UTM RER Pozzo 1 x: 720975; y: 912568; coordinate UTM RER Pozzo 2 x: 720971; y: 912564.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale ed antincendio. Per l'uso industriale è utilizzata nel ciclo di produzione delle piastrelle ed è inglobata nel prodotto per la preparazione sia del supporto che degli smalti nella percentuale del 35% circa.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio da Pozzo 1 pari a l/s 6,0; portata massima di esercizio da Pozzo 2 pari a l/s 2,0; portata massima di esercizio da entrambi i pozzi utilizzati contemporaneamente pari a l/s 8,0 e nel limite di volume d'acqua complessivamente prelevato da Pozzo 1 pari a mc/annui 35.000; volume d'acqua complessivamente prelevato da Pozzo 2 pari a mc/annui 5.000; volume d'acqua complessivamente prelevato da entrambi i pozzi pari a mc/annui 40.000.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.



4. Il prelievo avviene dai seguenti corpi idrici: corpo idrico da cui preleva Pozzo 1: codice 2700ER-DQ2-PACI - Pianura Alluvionale - confinato inferiore; corpo idrico da cui preleva Pozzo 2: codice 0610ER-DQ2-PACS - Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 2.441,08 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.441,08 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La

sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento

della risorsa idrica e la richiesta di operare in funzione del maggiore risparmio idrico (Provincia di Ravenna - PG/2023/74876 del 28/04/2023);

2. la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque; inoltre l'azienda richiedente dovrà prevedere la eventuale adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo dell'acqua emunta (Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po - PG/2023/107734 del 20/06/2023);

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**